



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2019, proposto da Giulio Filippo Mazzotta, Luigi Capalbo, rappresentati e difesi dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

***contro***

Comune di Montalto Uffugo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Romolo Aiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via L. De Franco, 26;

***ricorso ex art. 130 C.P.A.***

avverso il Verbale di proclamazione degli eletti del 22 giugno 2019 - Modello n. 300-bis AR - alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta

del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Montalto Uffugo (CS), nella parte in cui non attribuisce il seggio al ricorrente, Filippo Giulio Mazzotta ed alla lista "Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco" mentre lo assegna alla lista "Obiettivo Sud", con la proclamazione a consigliere comunale di Romolo Aiello; il Verbale della Sezione n. 4 del 26 maggio 2019; nonché, ove occorra, avverso il verbale delle operazioni elettorali del primo turno del 7 giugno 2019 – modello 300 AR – nella parte in cui attribuisce n. 540 voti validi alla lista "Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco" e n. 544 voti validi alla lista "Obiettivo Sud".

Onde ottenere la correzione e/o il riconteggio del risultato della lista "Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco" in n. 551 voti effettivamente conseguiti in luogo dei n. 540 erroneamente assegnati, con la conseguente attribuzione di un seggio alla lista "Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco" e la proclamazione alla carica di consigliere comunale di Filippo Giulio Mazzotta, in luogo di Romolo Aiello per la lista "Obiettivo Sud". Con vittoria di spese e compensi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Mazzotta Giulio Filippo impugna il verbale di proclamazione degli eletti del 22 giugno 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del Comune di Montalto Uffugo nella parte in cui non attribuisce il seggio al ricorrente ed alla lista di appartenenza "Montalto libera – Ugo Gravina Sindaco" mentre lo assegna alla lista "Obiettivo Sud", con la proclamazione a consigliere comunale di Romolo Aiello, alla luce della erronea attribuzione nel verbale delle operazioni elettorali del primo turno del 7 giugno 2019 di n. 540 voti validi alla lista "Montalto libera –

Ugo Gravina Sindaco” e n. 544 voti validi alla lista “Obiettivo Sud”.

Lamenta a fondamento della impugnazione la violazione degli artt. 68 e ss. t.u. 570/60 ed eccesso di potere in quanto il verbale della sezione n. 4 si è limitato a riportare il totale dei voti di preferenza validi per ciascuna lista senza riportare il ben più importante dato dei voti di lista validi, il cui dedicato spazio non risulta assolutamente compilata.

Deduce a dimostrazione del superamento della prova di resistenza che ai n. 509 voti ottenuti nelle altre sezioni vanno sommati i 42 voti che si sarebbero dovuti attribuire nella sezione n. 4 giuste apposite dichiarazioni prodotte, così raggiungendo la quota di 551 voti, confermata dalle risultanze del Ministero.

Chiede quindi in via istruttoria di acquisire le relative tabelle di scrutinio e/o disporre l’apertura dei plichi in detta sezione al fine di accertare i voti effettivamente riportati dalla lista ricorrente.

Si è costituito il controinteressato Aiello chiedendo il rigetto del ricorso affermandone l’infondatezza. Ha, infatti, esposto che -) il dato numerico riportato nelle singole liste (ognuna delle quali ha un numero assegnato che le rende ben individuabili, nonostante la omessa compilazione del foglio), come voto totale raggiunto è esattamente il voto della lista comprensivo del voto di genere, dal quale poi è stato ricavato il voto complessivo di ogni singola lista da parte della Commissione Centrale Elettorale, con la congiunta verifica delle tabelle di scrutinio, -) che generiche ed inveritiere risultano le dichiarazioni prodotte come principio di prova dai ricorrenti, depositando a sua volta dichiarazione di rappresentante di lista che esclude la presenza dei dichiaranti indicati dal ricorrente allo scrutinio; -) che i meri errori formali riscontrabili nella compilazione del verbale non inficiano la certezza dei dati.

Si è altresì costituito il Comune di Montalto Uffugo eccependo l’irricevibilità del ricorso depositato il 19.7.19 a fronte della proclamazione degli eletti del 18 giugno e nel merito sostenendone l’infondatezza, per difetto di dimostrazione del principio di prova a superamento della prova di resistenza, anche a fronte del riconteggio

effettuato da parte dell'Ufficio centrale.

All'udienza del 25 settembre 2019 il ricorso è stato trattato e, all'esito della discussione, è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Il Tar è chiamato a disaminare preliminarmente l'eccezione di irricevibilità.

Il resistente fonda la tardività sull'essere avvenuta la proclamazione il 18 giugno, mentre il ricorrente ritiene la tempestività dell'impugnazione per essere stato il verbale chiuso il 22.6.2018.

Ritiene il Collegio che il *dies a quo* per la decorrenza del termine di 30 giorni di cui al primo comma dell'art. 130 c.p.a. sia quello della chiusura delle operazioni elettorali, giusti insegnamenti di Consiglio di Stato (4244/2014, nello stesso senso Tar Campania, 05429/2016 e Tar Lazio 12579/2014) e del Consiglio di Giustizia amministrativa siciliano (cfr. C.G.A. per la Sicilia, 24.3.2006, n. 115), essendo solo con la chiusura del verbale di proclamazione degli eletti definitivamente consacrati i risultati elettorali.

Stante la complessità delle procedure elettorali nelle sue varie fasi riportate in unica verbalizzazione, il termine non può non decorrere dal momento in cui l'unico verbale viene chiuso e, pertanto, resta disponibile per la conoscenza ufficiale e le eventuali osservazioni.

2. Venendo al merito del ricorso, premesso che i meri errori formali nella compilazione non ne inficiano le risultanze, occorre riscontrare il principio di prova offerto dal Mazzotta a sostegno della denunciata illegittimità al fine di determinare se esso sia sufficiente a dare ingresso ai richiesti accertamenti istruttori.

In proposito giova ricordare che qualora non vi sia contestazione dell'esposizione dei fatti contenuta nel verbale delle operazioni elettorali, ma il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di una errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno del

ricorso elettorale, potrà considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie (v. per tutte Ad. Plen. 32/2014).

Orbene nel valutare le dichiarazioni sostitutive, ammissibili nella fattispecie in esame stante la contestazione sui conteggi, deve ulteriormente precisarsi che l'onere probatorio del ricorrente, notoriamente attenuato nel giudizio elettorale al pari dell'allegazione della specificità dei motivi di ricorso, sia circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma debbano essere *“dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile”* sì da essere idonei a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (così Ad. Plen. 32/2014).

Ebbene alla luce della documentazione depositata manca nelle dichiarazioni depositate dal ricorrente tale attendibilità per plurimi motivi: 1) esse sono state rese dai dichiaranti in maniera identica e con espressioni assolutamente non circostanziate in fatto, 2) la loro presenza, non giustificata nello scrutinio della sezione n. 4, essendo rappresentanti in altre sezioni e non rinvenibile nel verbale, è stata espressamente confutata da dichiarazione depositata dal controinteressato, resa da rappresentante di altra lista nella sezione 4 munita di particolare credibilità alla luce della professione di avvocato del dichiarante, 3) nulla è stato dichiarato dal rappresentante della lista di appartenenza della sezione n. 4, 4) il confutato conteggio della sezione è stato oggetto di verifica dall'ufficio centrale elettorale (V. doc. 2 fasc. Comune) con comparazione tra verbale e tabelle di scrutinio con conferma del voto assegnato alla lista di appartenenza del Mazzotta (Montalto Libera).

Per i motivi espressi deve negarsi ingresso alla richiesta istruttoria e ritenersi, conseguentemente, non fornita dal ricorrente la prova di resistenza.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio in difetto della relativa nota.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Amministrazione resistente e del controinteressato, che liquida nella misura complessiva di €1.500,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Francesca Goggiamani**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**